

Uno strumento giuridico tipico dell'ordinamento italiano da quasi trent'anni

COS'È IL TRUST

Alla scoperta di un istituto di estrema versatilità utile per la tutela delle persone deboli, per un passaggio generazionale aziendale e non solo

Sempre più spesso si sente parlare di Trust. Chi ha rapporti d'affari con l'Inghilterra o gli Stati Uniti, oppure ha amici o parenti in Paesi di diritto anglosassone, spesso sente nominare il Trust e l'uso quasi quotidiano che se ne fa. In alcuni casi si parla di Trust anche sulla stampa nazionale per illustrare qualche proposta di legge italiana sul Trust, come nel caso della proposta di legge sul "Blind Trust" che avrebbe consentito agli imprenditori di assumere incarichi politici e di governo senza conflitti di interesse. Si legge di Trust addirittura nei rotocalchi che parlano delle vicende del "Trust Rockefeller" o di quello istituito da Onassis e delle varie vicende che li caratterizzano. Di Trust, poi, si sente parlare spesso nell'ambito della beneficenza e della gestione di musei e teatri (si pensi al "Trust Guggenheim" che possiede un bellissimo e importantissimo museo a Venezia).


Gli esperti della materia parlano del Trust con grandissimo entusiasmo, in quanto sono consapevoli dell'estrema versatilità dell'istituto che può essere utilizzato con grandissima efficienza, sicurezza e trasparenza nei più disparati ambiti ovvero al fine di offrire soluzioni al mondo degli affari che risultano difficili o, in alcuni casi, impossibili da ottenere con i normali strumenti giuridici dell'ordinamento interno italiano o per rispondere ad esigenze della famiglia, del sociale e delle pubbliche amministrazioni.

Il mondo delle professioni legali, oramai, ha recepito appieno detto strumento giuridico da oltre vent'anni. Basti pensare che l'associa-

DI
**AVV. NUNZIO
DARIO LATROFA, TEP**
(Trustee Professionale
Mida Trust Company s.r.l.)



Schema trust



zione “Il Trust in Italia”, che ha come scopo la diffusione del Trust nel nostro Paese, è stata costituita su impulso del Prof. Maurizio Lupoi nel lontano 1999, conta oltre 550 soci e tra i fondatori annovera anche l’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio Nazionale del Notariato.

La diffusione del Trust in Italia è oramai così ampia che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che trattasi di un istituto tipico del nostro ordinamento, meritevole di tutela giuridica.

Anche il Fisco italiano ritiene il Trust uno strumento tipico del nostro ordinamento e lo annovera espressamente in numerosissime circolari.

Il legislatore, a sua volta, ha menzionato espressamente il Trust in diverse leggi tributarie ovvero nella cosiddetta Legge sul “Dopo di Noi” (L. 112/2016) e nell’ambito della disciplina delle onlus e di quella del Terzo settore.

Anche dal punto di vista fiscale oramai in questi ultimi anni sono stati raggiunti traguardi inattesi, tanto che relativamente alla tassazione dei conferimenti di beni in Trust la Corte di Cassazione sezione tributaria, con ben 46 tra sentenze ed ordinanze dal 2015 al maggio 2020, ha chiarito definitivamente che

“
La diffusione
del Trust in
Italia è oramai
così ampia che
la Corte di
Cassazione ha
più volte
ribadito che
trattasi di un
istituto tipico
del nostro
ordinamento,
meritevole di
tutela
giuridica

il conferimento di beni in Trust sconta le imposte in misura fissa, anche nel caso di conferimenti di beni immobili.

A questo punto non ci resta che approfondire il tema rispondendo ad alcune domande.

Cos’è un Trust? In base a quale legge è possibile utilizzare il Trust in Italia? Quali sono i suoi effetti tipici? In che ambito si usa il Trust?

Prima di tutto, quindi, è d’obbligo ricordare che l’istituto del Trust è utilizzabile in Italia da quasi trent’anni, ossia dall’entrata in vigore il 1° gennaio 1992, della L. 16 ottobre 1989, n. 364, con la quale il nostro Paese ha ratificato la Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, avente ad oggetto la legge sui Trusts ed il loro riconoscimento.

In Italia, quindi, non esiste una legge sul Trust, ma tramite la Convenzione de L’Aja è possibile regolamentare un Trust interno italiano tramite il rinvio ad una delle tante leggi straniere sul Trust, si pensi ad esempio, per citarne solo alcune delle più utilizzate, a quella di Jersey o a quella di San Marino.

È pertanto possibile, pur in mancanza di una legge italiana volta a disciplinare il Trust, non solo che Trusts stranieri possano operare nel territorio dello Stato italiano, ma anche che siano istituiti e possano ivi ricevere piena



MIDATRUST

CUSTODI DEL PATRIMONIO

efficacia i cd. “Trust interni”, ovvero quei Trust che hanno disponenti e beneficiari italiani, nonché trustee e patrimoni situati prevalentemente in territorio italiano, pur essendo regolati secondo il riconoscimento di una legislazione estera.

Altro elemento rilevante è che “trust” in lingua inglese letteralmente si traduce con “fiducia”, ma nel caso dello strumento giuridico il significato più adeguato è quello di “affidamento”, perché questo termine esprime in modo completo il rapporto fiduciario che si instaura con il Trust. L’affidamento, quindi, è l’essenza del Trust.

L’affidamento ha due valenze: la prima indica che nessun meccanismo operativo del trasferimento di un diritto può produrre l’effetto di far venire in esistenza un Trust se l’oggetto di quel trasferimento non è “affidato” al Trustee e, dunque, posto sotto il suo controllo; la seconda che il beneficiario di un Trust ha il diritto di fare “affidamento” che il Trustee si comporterà secondo quanto l’atto di Trust e la legge prescrivono. Il Beneficiario ha diritto di attendersi (ha cioè aspettativa) che il Trustee operi per il raggiungimento delle finalità che il Disponente (o la legge) gli ha commesso di realizzare.

Con il Trust, quindi, un soggetto (detto Disponente) può affidare determinati beni (mobili o immobili) ad un altro soggetto (detto Trustee) che, a sua volta li gestirà nell’interesse di coloro che il Disponente avrà indicato come suoi Beneficiari (finali e/o del reddito del Trust) o per la realizzazione di uno Scopo specifico.

“
Altro
elemento
rilevante è che
“trust” in
lingua inglese
letteralmente
si traduce con
“fiducia”, ma
nel caso dello
strumento
giuridico il
significato più
adeguato è
quello di
“affidamento”

La definizione giuridica di Trust proviene dalla citata Convenzione de L’Aja che all’art. 2 dispone che : « ... per Trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico».

Effetto tipico del Trust, quindi, è la segregazione.

Il Disponente dopo la costituzione del Trust non è più proprietario dei beni ivi conferiti e, quindi, eventuali creditori futuri non esistenti neanche potenzialmente nel momento in cui il Trust è stato istituito, nulla potranno esigere dal Disponente.

Detti beni una volta fuoriusciti dal patrimonio del Disponente, costituiscono una massa distinta e non fanno parte neanche del patrimonio del Trustee.

I beni in Trust, però, anche se distinti dal suo patrimonio, saranno intestati al Trustee e questi li dovrà amministrare e gestire secondo i termini del Trust e le norme particolari imposte dalla legge regolatrice richiamata nell’atto istitutivo di Trust e sempre nell’interesse dei Beneficiari o dello Scopo del Trust. Il Trustee, quindi, pur divenendo proprietario dei beni in Trust deve preservarli e non confonderli con i suoi, e le sue vicende personali non si ripercuoteranno sul fondo in Trust. Il tutto con obbligo del Trustee di dare il conto di detta gestione e amministrazione.

Il Trustee, quindi, dal momento della creazione del Trust diventa il proprietario legale e formalizzato dei beni conferiti in Trust. Mal-



grado il Trustee sia il proprietario legale dei beni, non può tuttavia disporre dei beni che amministra o dei relativi frutti, se non secondo quanto previsto dalla legge regolatrice di riferimento e, soprattutto, dall'atto di Trust.

Il Trustee ha difatti il dovere di amministrarli, distribuirli o impiegarli esclusivamente a favore dei Beneficiari, secondo quanto previsto dal Disponente nell'atto istitutivo di Trust.

Il Disponente, inoltre, può nominare un soggetto, che viene chiamato Guardiano, che ha il dovere e il potere di controllare l'operato del Trustee e, in alcuni casi, ha anche diritto di veto su alcune operazioni o il diritto di essere sentito prima che alcune operazioni vengano poste in essere dal Trustee.

Infine è uso, e fa parte delle tecniche redazionali degli atti di Trust, che il Disponente o i Beneficiari abbiano la possibilità, nel corso della durata del Trust, di inviare al Trustee le c.d. "lettere di desiderio" con le quali il Disponente o i Beneficiari possono indicare i loro desiderata in ordine ad una migliore o differente gestione dei beni in Trust.

Trattasi di indicazioni non vincolanti per il Trustee che non è obbligato a seguire, ma di cui deve tener comunque conto al fine di una corretta e adeguata gestione dei Beni in Trust nell'interesse dei Beneficiari o dello Scopo.

I soggetti e gli elementi che caratterizzano

“

Un primo utilizzo del Trust è quello per la tutela di persone deboli o diversamente abili. Infatti, con il Trust il genitore anziano di un figlio disabile può affidare un determinato patrimonio al Trustee affinché questi lo gestisca

il Trust, pertanto, sono i seguenti:

- a) il Disponente (possono essere anche più di uno): è la persona fisica o giuridica che attraverso l'atto di costituzione del Trust effettua il conferimento di un determinato patrimonio in un Trust;
- b) il Trustee (possono essere anche più di uno): è la persona fisica o (più frequentemente) giuridica che acquisisce la proprietà legale del patrimonio e che assume un'obbligazione giuridica nei confronti ed a vantaggio del Beneficiario o dei Beneficiari del Trust;
- c) il Beneficiario (possono essere anche più di uno): è colui che acquista la proprietà equitativa ("equitable ownership") dei beni in Trust, cioè colui che, senza esserne il proprietario, gode o godrà dei benefici economici derivanti dall'amministrazione del patrimonio conferito nel Trust. In questo senso si possono avere dei Beneficiari del reddito prodotto dal Trust e dei Beneficiari finali dei beni in Trust quando questo terminerà;
- d) il Guardiano (possono essere anche più di uno): è la persona fisica o giuridica alla quale, attraverso l'atto di Trust, il Disponente può conferire poteri di veto o di controllo sull'operato del Trustee;
- e) l'atto costitutivo: è l'atto con il quale il Disponente dà vita ad un Trust.

Un altro elemento importante è la durata del Trust. Sarà il Disponente a stabilirla in base alle finalità che intende raggiungere. La durata potrà essere di pochi mesi, ad esempio, nel caso di un Trust di raccolta fondi per uno specifico scopo (come avvenuto nel caso del Trust Onlus per il Ponte Morandi che è durato tre mesi) o legata alla vita del Disponente, come spesso avviene in molti Trust familiari o addirittura può essere indeterminata, come nel caso di alcuni Trust di scopo. La Durata, inoltre, può essere legata a determinati eventi o condizioni, a termine iniziale o finale.

Dopo aver illustrato per grandi linee cos'è un Trust, quali sono i soggetti che lo caratterizzano e quali sono gli effetti tipici di questo Strumento, possiamo accennare brevemente a quelli che sono gli usi più comuni del Trust in Italia.

Un primo utilizzo del Trust è quello per la tutela di persone deboli o diversamente abili. Infatti, con il Trust il genitore anziano di un

figlio disabile può affidare un determinato patrimonio al Trustee affinché questi lo gestisca e il reddito di questi beni sia destinato al pagamento delle spese di assistenza, cura, svago e istruzione del figlio.

In altri casi il Trust viene utilizzato per la gestione del passaggio generazionale d'impresa. Il Disponibile fondatore dell'azienda, ad esempio, può conferire in Trust le quote di partecipazione nella sua holding di famiglia, indicando regole precise che il Trustee dovrà seguire al fine di decidere nel futuro e in caso di sua scomparsa chi dovrà assumere determinati ruoli nella gestione delle società, oppure come dovranno ruotare i ruoli amministrativi all'interno delle società.

Un ruolo importante può essere assunto dal Trust nei casi di procedimenti di separazione coniugale e divorzio, ad esempio, in ordine alla sistemazione dei beni comuni e alla loro divisione in presenza di figli minori.

Molto attuale, stante la crisi economica che stiamo vivendo da molti anni, aggravata dalla recente pandemia Covid19, è l'uso del Trust in funzione di protezione del proprio patrimonio personale. Necessità sentita in modo pregnante da professionisti e imprenditori. Questi ultimi, anche rispetto alle

“

Molto diffuso, è l'utilizzo del Trust di garanzia per il pagamento di somme a creditori ovvero a supporto di procedure concorsuali o fallimentari o il Trust a supporto di piani di project financing

enormi e innumerevoli responsabilità che gravano su di loro, anche a causa dell'applicazione di pericolosissime e spesso ingiuste presunzioni legali in ambito tributario che sviliscono di fatto lo schermo sociale (vedasi il caso della distribuzione occulta di utili ai soci di società a ristretta base sociale) o nel caso di responsabilità derivanti dalla funzione di amministratore o componente del CdA di una società.

Molto diffuso, poi, è l'utilizzo del Trust di garanzia per il pagamento di somme a creditori ovvero a supporto di procedure concorsuali o fallimentari o il Trust a supporto di piani di project financing.

Per ultimo, ma non ultimo, il Trust onlus ora Ente del terzo settore è uno strumento giuridico formidabile al fine di raccogliere fondi per scopi benefici o valorizzare e amministrare in modo trasparente ed efficiente opere d'arte, musei e beni che spesso la pubblica amministrazione non riesce a gestire.

Di queste modalità pratiche di uso del Trust nella vita delle persone, delle imprese e della Pubblica Amministrazione parleremo nei prossimi interventi, evidenziando casi reali ed usi pratici di questo formidabile ed unico strumento giuridico.

Troppi prestiti e rate a fine mese?
Puoi rottamare tutto con SaldaRate IBL®
 Con un solo prestito hai un'unica rata mensile, puoi avere un tasso più basso e più liquidità*

800-90.46.47

IBL Partners
 LA RETE AGENTI DI IBL BANCO

CIS Taranto: Via D'Aquino, 30/34

*Tasso IBL SaldaRate 36 mesi pari al 4,99% (TAEG 5,99%) con un'unica rata mensile di 1.100,00€ (IVA inclusa). SaldaRate IBL è un servizio di rottamazione di prestiti e rate a fine mese. Per saperne di più vai su www.ibl.it o chiama il numero verde 800-90.46.47. SaldaRate IBL è un servizio di rottamazione di prestiti e rate a fine mese. Per saperne di più vai su www.ibl.it o chiama il numero verde 800-90.46.47. SaldaRate IBL è un servizio di rottamazione di prestiti e rate a fine mese. Per saperne di più vai su www.ibl.it o chiama il numero verde 800-90.46.47.